



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Simona Boiardi	presidente
dott. Damiano Dazzi	giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 76/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Salvatore Santo Rivello (cf: RVLSVT62S02D236K), nato a Cutro (KR) il 02/11/1962 e residente in Gattatico (RE), via Valle n. 23, presentato con il patrocinio dell'avv. Michela Del Rio;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Anna Freschi, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Rivello per circa euro 156.000, accumulati per la maggior parte verso l'Istituto di credito mutuante e verso altri enti finanziatori;

rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito dai seguenti beni immobili:

- quota di 1/7 degli immobili censiti al Catasto dei terreni del Comune di Cutro (KR) al foglio 58, mappali 289, 292 e 425, seminativi irrigui;



- quota di 1/7 dell'immobile censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Cutro (KR) al foglio 58, mappale 424, subalterno 1, categoria F/2, in Via Teanore snc, piano T;

rilevato ancora che il debitore è impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.100;

che tale contratto è comunque prossimo a scadere (30/06/2024) e nulla è stato precisato in ricorso circa la possibilità di un'eventuale proroga o trasformazione;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il ricorrente è coniugato e che il coniuge è interamente a suo carico, non svolgendo infatti alcuna attività produttiva di reddito;

che il ricorrente ha indicato in euro 1.400 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento e del coniuge, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

che tra queste è ricompreso anche il canone di locazione di euro 400, che il ricorrente comunque non sta versando dal mese di novembre 2023;

che è stato già intimato lo sfratto, con obbligo di liberazione entro il mese di settembre 2024;

osservato quindi che il nucleo familiare dovrà reperire una nuova abitazione, il cui relativo canone non è ancora ad oggi noto;

ritenuto, in ogni caso, che la quantificazione delle spese mensili appaia comunque allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

che il ricorrente percepisce inoltre dall'INPS un assegno di invalidità determinato nella misura di euro 520 circa mensili;

rilevato che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 200 mensili;

ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;



osservato che i fratelli e le sorelle del debitore, comproprietari degli immobili sopra indicati, si sono resi disponibili ad acquistare al valore di stima le quote di titolarità del ricorrente (per complessivi euro 7.215,86);

rilevato che il ricorrente ha chiesto che il saldo attivo del conto corrente n. 000001090753 aperto presso BPER Banca SpA (euro 474,04 alla data del 31/05/2024) sia escluso dalla liquidazione, per fare fronte alle immediate esigenze di vita;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla del saldo attivo del conto corrente possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire al debitore di soddisfare evidenti necessità personali;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi (nella specie non sussistenti);

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Salvatore Santo Rivello (cf: RVLSVT62S02D236K), nato a Cutro (KR) il 02/11/1962 e residente in Gattatico (RE), via Valle n. 23;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Anna Freschi, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai



creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per il saldo del c/c n. 000001090753, nei limiti dell'importo indicato in parte motiva;

VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.400;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 19/06/2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Simona Boiardi

